

L'indebita prosecuzione dell'attività d'impresa può essere priva di danni da risarcire

Il Tribunale di Torino chiarisce i presupposti della responsabilità degli amministratori

/ Maurizio MEOLI

Il Tribunale di Torino, nella sentenza n. [2178/2016](#), fornisce importanti precisazioni in materia di responsabilità degli amministratori a fronte di un'"**illecita**" **prosecuzione dell'attività d'impresa**.

Nel caso di specie, in particolare, il curatore fallimentare di una srl agiva contro i due soggetti succedutisi nell'incarico di amministratore unico e contro altri due soggetti ritenuti gestori di fatto della medesima società. Il risarcimento preteso, in via equitativa, era pari – oltre che al pregiudizio recato alla società ed ai creditori sociali da talune distrazioni poste in essere dal primo amministratore – alla differenza tra i c.d. "**netti patrimoniali**": ovvero alla differenza tra il netto patrimoniale alla data della perdita del capitale sociale e quello alla data del fallimento, quale conseguenza della indebita prosecuzione dell'attività d'impresa.

Il primo amministratore unico non si costituiva in giudizio. Il secondo, invece, contestava la **nullità** dell'atto di citazione per omessa indicazione dell'azione esercitata (sociale di responsabilità o dei creditori sociali?) e l'addebito di aver ritardato il fallimento, deducendo di essersi comunque adoperato per ridurre le passività a fronte di una crisi di liquidità reputata "reversibile". I pretesi amministratori di fatto, infine, contestavano la mancanza di **prove** in ordine alla loro gestione di fatto. In relazione al primo profilo, i giudici torinesi ricordano come l'azione *ex art. 146* del RD 267/42, proposta dal curatore, **cumulati in sé** sia quella sociale che quella proposta dai creditori, con la conseguenza che diviene sostanzialmente superfluo chiedersi quale rimedio il curatore abbia deciso di attivare.

Il nuovo art. 146 del RD 267/42 (come sostituito dall'[art. 130](#) comma 1 del DLgs. 5/2006), poi, rinviando, in maniera aperta e generica, a **tutte** le azioni di responsabilità contro i titolari delle funzioni di gestione e controllo, non richiama più gli [artt. 2393](#) e [2394](#) c.c. (norme, queste, che, dettate in tema di spa, prima della riforma potevano giustificare un'interpretazione restrittiva). Deve quindi ritenersi che il curatore sia abilitato all'esercizio di **qualsiasi azione di responsabilità** contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società.

Con riguardo alla posizione degli amministratori di fatto, si ricorda come l'orientamento consolidato tenda a "responsabilizzare" anche i soggetti non formalmente investiti della carica di amministratore, in solido con gli amministratori di diritto, quando sia provato che abbiano **in concreto gestito** la società esercitando con sistematicità e completezza le funzioni tipiche degli amministratori di diritto (da soli o anche insie-

me a questi). Tale attività gestoria, peraltro, non risultava provata nel caso di specie.

Ma i profili di maggiore interesse emergono in relazione alla prosecuzione dell'attività d'impresa nonostante la perdita del capitale sociale. Al riguardo, si evidenzia, in primo luogo, come, a partire da tale momento, sugli amministratori vengano a gravare gli obblighi di cui agli [artt. 2485](#) e [2486](#) c.c., in ordine all'accertamento della causa di scioglimento ed al divieto di svolgere attività diverse da quelle **meramente conservative** del patrimonio societario. Divieto pacificamente violato sia dal primo che dal secondo amministratore, il quale, sottolinea in Tribunale, se davvero avesse considerato reversibile la crisi di liquidità, avrebbe dovuto quantomeno adottare i provvedimenti di **riduzione e successivo aumento** del capitale al minimo legale.

In ordine alla quantificazione del danno sulla base del criterio dei "netti patrimoniali", inoltre, è reputata corretta la risoluzione del CTU di individuare un periodo di **due mesi** quale lasso temporale sufficiente per adottare tutti i **provvedimenti** necessari una volta rilevata la perdita del capitale; con la conseguenza che i danni imputabili agli amministratori sono da far decorrere da tale momento (due mesi dopo la conoscenza della perdita del capitale).

Nella relativa determinazione, poi, occorre defalcare gli oneri che la società avrebbe dovuto comunque sostenere. Sono, in particolare, identificate le seguenti categorie di **costi privi di nesso causale** rispetto alla condotta negligente ascritta agli amministratori: gli oneri conservativi del patrimonio aziendale; le rettifiche di valore; gli oneri e le perdite straordinarie che si sarebbero dovuti "sostenere" anche in caso di cessazione dell'attività; i costi per il godimento di beni e servizi di terzi per il tempo necessario per addivenire alla risoluzione dei relativi contratti.

Si riconosce, infine, la necessità di applicare il principio della c.d. "compensatio lucri cum damno". Vale a dire che, quando il medesimo fatto generatore di pregiudizio per la società (la prosecuzione dell'attività dopo la perdita del capitale) le arrechi, al tempo stesso, un **vantaggio**, questo deve essere portato in **compensazione del danno**. E tale vantaggio, nella specie, in cui il secondo amministratore aveva drasticamente ridotto il numero dei dipendenti favorendone il passaggio ad altre società, evitando i costi della messa in mobilità e dell'indennità di preavviso, risultava quantitativamente **superiore** al danno allo stesso imputabile, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria nei suoi confronti.